



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO

Servizio Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo

Oggetto: Comune di LAVAGNA (GE).

Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m. e i. - Proroga concessione demaniale marittima in contestualità a progetto di nuovi interventi sulla struttura (rifacimento pontili e nuova zona di alaggio) all'interno del porto turistico di Lavagna.

ESPRESSIONE PARERE REGIONALE

Class. 2017 /G11.6.8/127
P. n. 43292

Con riferimento alla nota prot. 18689 del 09-06-2017 del Comune di Lavagna, qui pervenuta via pec in data 09-06-2017, assunta a prot. n. 0210585 di pari data, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.e i. in prima riunione per il giorno 10-07-2017 e la nota prot. 23049 qui pervenuta via pec in data 11-07-2017, assunta a prot. n. 0241631 di pari data, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa e indetta una seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria per le opere in oggetto indicate, si fornisce il parere che segue per i profili di competenza regionale, distinto per gli aspetti autorizzativi che riguardano a) il rilascio della proroga della concessione demaniale marittima e b) la valutazione del progetto presentato unitamente all'istanza di proroga.

A)Relativamente all'istanza di proroga:

La proroga di cui si tratta (dal 2024 al 2049 o al 2051) è stata richiesta sulla base del comma 3 delle Disposizioni transitorie e finali (art.10) del D.P.R. 509/97; tale norma prevede la possibilità di proroga delle concessioni demaniali marittime di strutture per la nautica da diporto in vigore alla data del 1 gennaio 1990, a determinate condizioni che la norma stessa precisa.

Il Comune, indicando la Conferenza di cui si tratta, ha evidentemente ritenuto ancora applicabile tale norma. Tale decisione, a parere di questo ufficio, risulta scarsamente giustificata sia considerando la specificità

Genova, 28 luglio 2017

Prot. n. PG/2017/258772

Classificazione: 2008/G11.6.7/128

Allegati

CONSEGNATA A MANO

Al Comune di Lavagna
Ufficio Demanio Ambiente e
Patrimonio
16033 LAVAGNA (GE)

dell'articolo – per cui sarebbe da interrogarsi sull'applicabilità di una norma transitoria a venti anni di distanza dalla sua emanazione- sia in relazione al progressivo recepimento nel quadro normativo nazionale dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento fissati nei trattati europei. La possibilità accordata al concessionario di ottenere una proroga della concessione di cui è titolare si pone evidentemente in contrasto con il diritto di altri soggetti a esercitare, sulla base di una selezione sottoposta a procedure ad evidenza pubblica, l'attività di conduzione del porto turistico per gli anni successivi alla scadenza della concessione in essere.

Si ritiene dubbia l'applicabilità della norma transitoria di cui si tratta anche sotto il profilo erariale, di competenza regionale limitatamente a quel che attiene l'imposta sulle concessioni demaniali marittime e corrispondente a un'aliquota del 10% del canone di concessione. Un'eventuale proroga dell'attuale concessione, trasponendo a un tempo successivo a quello originariamente fissato l'incameramento delle opere di difficile rimozione, impedirebbe l'applicazione dei canoni per le pertinenze commerciali, fissati dalla Legge Finanziaria 2007 a valori di mercato, ben più elevati dei canoni in vigore all'entrata in vigore del D.P.R.509/97.

Qualora tuttavia il Comune ritenga ancora valida e efficace la norma transitoria di cui si tratta si rileva come le condizioni che detta norma definisce per l'ottenimento della proroga (in particolare per quello che qui interessa: *“qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità”*) non risultano soddisfatte nelle motivazioni addotte dal concessionario. La Società Porto di Lavagna s.p.a è infatti subentrata nella concessione a seguito di una complessa vicenda rinvenibile negli atti della Conferenza. Nell'istanza di subingresso allegata anch'essa agli atti, datata 26 maggio 2000 la Società fa espressa accettazione di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi previsti in capo al precedente concessionario (pag.6 punto a) e anche soprattutto di *“eseguire le opere ed i lavori necessari sia per risanare, sotto il profilo strutturale e funzionale, il bacino portuale, la diga foranea, le banchine ed i pontili (...)”*. All'epoca erano infatti ben noti i problemi di efficienza e stabilità delle opere del porto di Lavagna, così come le problematiche di durabilità delle costruzioni in c.a. realizzate in ambiente marino. Inoltre, così come è rilevabile dalla Relazione del Collaudo finale del porto, redatta dalla Commissione Interministeriale in data 3 febbraio 2014 e sottoscritta anche dal Concessionario, gli interventi sul complesso portuale realizzati dagli anni '90 in poi sono stati definiti a *“carattere preminentemente manutentivo”* con specifico riferimento ai *“rifacimenti”* della diga foranea e dei pontili nel tempo rivelatisi ammalorati e non più agibili.

Si ritiene quindi che le opere relative alla diga e ai pontili (realizzate e da realizzare), comunque assunte negli obblighi dalla Porto di Lavagna all'atto del subentro debbano essere considerate non nuove opere la cui necessità non era prevedibile all'atto della stipula della concessione o all'atto del subingresso, bensì opere di manutenzione straordinaria, ordinariamente rientranti negli obblighi di un concessionario di un porto turistico.

Per quel che riguarda la risagomatura dello scalo di alaggio si tratta evidentemente di una nuova opera dettata da esigenze imprenditoriali di miglior utilizzo degli spazi in concessione ma che non rilevano ai fini della proroga.

Sulla base di queste motivazioni si ritiene che l'istanza di proroga della concessione, qualora come già detto il Comune ritenga ancora valido e efficace il comma 3 dell'art.10 del D.P.R. 509/97, non possa essere accolta.

B) Relativamente al progetto presentato unitamente all'istanza:

b.1- sotto il profilo paesaggistico (art.146 del D.Lgsn.42/20014 e s.m.e i.)

Il parere che segue viene espresso per gli aspetti di competenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione paesaggistica, ricadente in capo alla Regione per effetto dell'art. 6, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 13/2014 e s.m.e i. "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

Detta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con D.C.R. n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo come AI-MA (Attrezzature ed Impianti soggetti al regime normativo di Mantenimento) – art. 55 delle N.d.A.

L'intervento in esame consiste in particolare nella riqualificazione dei pontili in muratura esistenti e nell'ampliamento della zona di alaggio attraverso il tombamento di una superficie dello specchio acqueo all'interno del porto turistico.

Le opere prospettate sono tali da non modificare sostanzialmente la conformazione del porto turistico ed inoltre sono tali da non incidere sulle percezioni e sulle visuali del paesaggio dalle aree circostanti.

Dette opere risultano compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da art. 55 – AI-MA (Attrezzature ed Impianti soggetti al regime normativo di Mantenimento) delle relative Norme di Attuazione.

Pertanto, per quanto sopra espresso, si rende **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., per la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L.n. 241/1990 e s.m. e i., per il progetto relativo ai nuovi interventi sulla struttura del porto turistico (rifacimento pontili e ampliamento zona di alaggio), Comune di LAVAGNA (GE);

Gli elaborati del progetto di cui alla presente nota, per quanto di competenza ai fini della tutela paesaggistica, depositati in formato digitale agli atti del Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, sono costituiti da:

- **relazione paesaggistica;**
- **documentazione fotografica;**
- **tavola n° 1 – stato progetto-inquadramento;**
- **tavola n° 2 stato progetto-dettaglio risagomatura alaggi-vari;**
- **tavola n° 3 - stato progetto-dettaglio rifacimento pontili;**

La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione come sopra rilasciata secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 4, della l.r. n. 13/2014; in particolare, il titolare dell'autorizzazione paesaggistica (a seguito dell'ultimazione dei lavori e contestualmente all'avvio dei procedimenti relativi all'agibilità e/o al collaudo finale o ancora alla comunicazione di fine lavori) deve trasmettere al Servizio Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la

conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni imposte, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere medesime, riportante la data di riferimento.

Al presente parere favorevole, reso all'Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi attivata ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. e i., come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, non seguirà altro specifico provvedimento regionale sotto il profilo paesaggistico.

Resta ferma la necessità che codesta Autorità procedente provveda alla trasmissione allo scrivente Servizio dell'atto conclusivo del relativo procedimento.

b.2 -sotto il profilo tecnico e ambientale (art. 12 Reg.Nav.Mar. e art.109 D.Lgs. 152/2006) il competente Settore Ecosistema Costiero e Acque ha espresso il seguente parere:

In riferimento alle note n. 18689 del 09/06/2017 e n. 23049 dell'11/07/2017, con le quali il Comune di Lavagna ha inviato la documentazione relativa all'istanza di proroga della Concessione Demaniale Marittima del porto turistico, riportiamo, per quanto di competenza, le seguenti considerazioni in merito agli interventi proposti.

Potenziamento della scogliera del molo sopraflutto

I lavori in oggetto riguardano una serie di interventi già realizzati, mediante la posa in opera di massi artificiali in cls (tetrapodi) nella parte sommersa, e massi naturali in quella emersa.

L'ufficio scrivente, con le note n. 1550/158237 del 17/11/2006, n. 718/70833 del 28/05/2007 e n. PG/2010/54572 del 12/04/2010, ha espresso il parere di competenza in merito a tali interventi, limitatamente al tratto del molo in cui i lavori risultavano completati (tratto parallelo alla banchina di riva), ed al ramo di raccordo tra il tratto esterno della diga ed il radicamento a terra.

Preme precisare, inoltre, che il Comune di Lavagna con nota n. 15667 del 15/05/2017 ha richiesto allo scrivente il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Codice della Navigazione in merito ad un intervento di consolidamento della scogliera paraonde del molo sopraflutto. La pratica non è stata ancora istruita in quanto ad oggi siamo in attesa di alcune integrazioni da parte del concessionario.

In merito a quanto sopra questo Servizio, nell'ambito della procedura di istanza di rinnovo della concessione, ha chiesto, con nota n. PG/2017/223243 del 23/06/2017, di fornire "l'aggiornamento degli elaborati progettuali presentati nell'anno 2013 con tutte le modifiche autorizzate fino alla data odierna e con eventuali modifiche già richieste e non autorizzate".

Le integrazioni inviate dal Comune di Lavagna con nota n. 23049 dell'11/07/2017 non fanno accenno a tale intervento di consolidamento.

Rifacimento dei pontili

Il progetto in esame prevede una sostituzione graduale dei pontili, continuando il processo già in atto nel corso degli ultimi anni.

Tra il 2012 ed il 2017 abbiamo espresso il parere di competenza in merito alla sostituzione strutturale dei pontili denominati "E2", "S", "I" (solo tegolo terminale), "Q", "P", "O", "C" ed "L"; il progetto prevede la sostituzione dei rimanenti, "B", "D", "G", "H", "I", "M", "N", "R".

Sottolineiamo che la documentazione presentata riporta un piano generale di intervento, non specificando nel merito le singole lavorazioni che si intendono realizzare, sebbene sia plausibile ipotizzare una sostituzione dei pontili in analogia con quanto fatto sinora.

Riteniamo condivisibile e opportuna la sostituzione dei pontili prospettata, pertanto il concessionario dovrà inoltrare, come fatto in passato, la domanda corredata con tutta la documentazione tecnica propedeutica al rilascio del parere, unitamente alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/06.

Riorganizzazione delle strutture destinate all'alaggio e/o varo delle imbarcazioni

In seguito alla richiesta di fornire "tavole progettuali di dettaglio e calcoli strutturali delle nuove opere a progetto (alaggio e varo)" (nota n. PG/2017/223243 del 23/06/2017), è stato presentato l'elaborato "Interventi ampliamento, consolidamento e riorganizzazione dell'area alaggi/vari", contenente le modalità costruttive, i calcoli strutturali ed alcune tavole grafiche.

Il progetto inoltrato è stato però redatto nel 2009 e pertanto è necessario aggiornarlo, sia in riferimento alla normativa vigente, sia dal punto di vista delle previsioni di spesa.

È inoltre necessario approfondire i seguenti aspetti, specificando:

- i quantitativi del materiale che verrà dragato per raggiungere la nuova quota di progetto pari a - 7 m s.l.m., con le previsioni di riutilizzo e/o smaltimento;
- il tipo e le caratteristiche del travel-lift che sarà utilizzato;
- la dimensione delle barche che si intendono movimentare con il *travel-lift*;
- dove stazionerà il *travel lift* in banchina quando non sarà utilizzato;
- se le attuali banchine sono compatibili con i carichi trasmessi dal nuovo *travel-lift*.

IL DIRIGENTE

(Dott. Arch. Corinna Artom)

